

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1766-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966

(V. Stampato n. 2947)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro « ad interim »
degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno
e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 luglio 1966*

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1966

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di San Germano ha delimitato, nella zona di Ugovizza (Udine), i confini fra Italia e Austria in modo da dividere la foresta di Tarvisio in due parti, corrispondenti all'incirca ad 1/10 e a 9/10 della sua superficie. Sulla parte minore, rimasta all'Austria ed equivalente a 166 ettari, esiste un diritto di servitù (legnatico e pascolo, nonché altre prestazioni minori) a vantaggio di 116 cittadini italiani residenti ad Ugovizza.

Un primo accordo italo-austriaco del 1925 regolò l'uso di tali diritti, ma esso restò in parte inattuato, soprattutto in seguito agli eventi politico-militari del 1938 e degli anni seguenti. Nel 1954 si è finalmente statuito il nuovo accordo — che appunto siamo chiamati a votare — con il quale si regolano i diritti dei proprietari italiani d'anzì ricor-

dati, anche in ordine al lungo arretrato delle prestazioni.

L'Accordo regola con estrema diligenza tutta la materia: l'onere — in legname — a carico del fondo « servente »; le modalità per il taglio e la consegna del legname stesso; i diritti di pascolo, di cuocere calce, di cavare sabbia e pietrame, eccetera.

Esso sarebbe probabilmente già stato ratificato, se obiezioni non fossero state presentate — in via marginale e su questioni non attinenti alla presente materia — dai proprietari interessati. Ciò ha ritardato l'iter del disegno di legge in esame; il relatore ritiene che, per l'irrilevanza attuale delle citate obiezioni, e per ragioni di correttezza internazionale, il Senato valuti l'opportunità di dare adesso il suo voto favorevole.

PIASENTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei diritti di servitù dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente.